



COMUNE DI OLBIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ART.11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

ANNUALITA' 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", della deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24/05/2018 e sulla base dei criteri approvati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma Sardegna nel bando allegato alla Determinazione n. 18853/723 del 29/5/2018,

RENDE NOTO

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi al canone di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per l'annualità 2018.

A tale bando possono partecipare i cittadini residenti nel comune di Olbia titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di unità immobiliare sita nel Comune di Olbia, utilizzata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

ART. 1

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, **alla data della presentazione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani, cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini extracomunitari, residenti anagraficamente nel Comune di Olbia da 3 anni consecutivi alla data di pubblicazione del presente bando.
I cittadini extracomunitari devono, inoltre, essere:
 - ✓ in possesso del Permesso di soggiorno in corso di validità o di copia delle ricevute comprovanti l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo;
 - ✓ del certificato storico di residenza attestante la presenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella regione Sardegna (art. 11 Legge n.133/2008);
- b) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare situata nel Comune di Olbia, utilizzata a titolo di abitazione principale o esclusiva;

c) La locazione deve:

- ✓ risultare da un contratto, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, di un alloggio di proprietà privata adibito ad abitazione principale o esclusiva;
- ✓ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ✓ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- ✓ l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;

In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

- d) non essere assegnatario, né il richiedente né alcuno dei componenti del nucleo occupante la medesima unità immobiliare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttore di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- f) non essere titolare, né il richiedente né alcuno dei componenti del nucleo familiare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- g) non beneficiare, nell'anno 2018, né il richiedente né alcuno dei componenti del nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, di altri contributi o provvidenze provenienti da programmi di intervento simili (SIA-REIS - REI);
- h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'intero anno;
- i) non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad i), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA A:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo è determinato applicando la seguente formula:

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – canone annuo sopportabile.

Canone annuo sopportabile = ISEE del nucleo familiare x 14% o 24%.

Il canone annuo sopportabile non può superare il canone annuo effettivo. In tal caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo:

€ 3.600,00 (Canone effettivo) - € 1.400,00 (Canone sopportabile) = € **2.200,00**

ART.2

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via Dante n. 1, dal 7 giugno al 27 giugno 2018;

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 3

MODALITA' DI RITIRO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia** e reperibili unitamente al Bando presso:

- a) **Settore Servizi Sociali**, via Capo Verde, presso il Delta Center, zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- b) **Ufficio Polifunzionale per il Cittadino**, sito in via Dante, n. 1;
- b) **Sito internet** del Comune di Olbia all'indirizzo: www.comune.olbia.ot.it link Comune Informa;
- c) **Servizio Informacittà** di Olbia, presso Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin.

ART. 4 CONTENUTO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente (pena l'esclusione);
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) i dati anagrafici del locatore/i;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1) del presente bando;
- e) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e della registrazione presso l'Ufficio del Registro;
- f) l'ammontare del canone, ai sensi del regolamento vigente per gli alloggi siti nel Comune di Olbia, che non siano di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale (il cui canone di locazione sia equiparato a quello previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- g) l'impegno a consegnare al Comune, **pena l'esclusione dal beneficio**, le copie delle restanti ricevute, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione; le ricevute dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia **entro e non oltre il 31 gennaio 2019**;

non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;

- h) l'impegno a completare e/o integrare la domanda delle dichiarazioni e della documentazione mancante, entro lo stesso termine, **pena l'esclusione dal contributo**.
- i) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti ultrassessantacinquenni o disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- j) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- k) l'eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01/01/2014;
- l) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: **la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal concorso**.

Per **nucleo familiare** del richiedente si intende quello risultante anagraficamente alla data della domanda.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- ✓ fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ✓ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 (quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario entro e non oltre il 31/01/2019); **in particolare le ricevute devono: indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo ove prevista dalla normativa vigente;**
- ✓ fotocopia di vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione;
- ✓ fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda;
- ✓ copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta annuale di registro o copia dell'adesione al D.lgs. 23/2011 art. 3 "**Cedolare secca**";
- ✓ copia del certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di inabilità e la **percentuale di invalidità** (qualora ne ricorra l'ipotesi): si precisa che il certificato deve essere in corso di validità, pertanto in caso di certificato scaduto quest'ultimo non verrà valutato ai fini del punteggio in graduatoria;
- ✓ per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n.445/2000 attestante la residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella regione Sardegna; copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o di copia delle ricevute comprovanti l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.

ART. 5 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il contributo può essere incrementato fino al raggiungimento del limite massimo previsto, del 25% per i nuclei che includono ultrasessantacinquenni e disabili con invalidità pari o superiore al 67%, riconosciuta dalla Commissione competente.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01/01/2018 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Il canone annuo di locazione è costituito dalla somma delle quote mensili corrisposte per i contratti in essere o in seguito a proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto per un alloggio anche diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto **scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale**, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia **superiore** a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia **inferiore** al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, **entro il termine di apertura del bando comunale**, il canone annuo sarà determinato dalla media della somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

I contributi di importo inferiore a 50,00 Euro annui non verranno liquidati.

ART. 7

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

ISEE fino a € 13.192,66(FASCIA A) incidenza canone sul reddito superiore al 14%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 14% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

ISEE fino a € 14.162,00 (FASCIA B) incidenza canone su reddito superiore al 24%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 24% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

Attribuzione punteggi in relazione all'ISEE

Fino a redditi di € 4.500,00	6
da € 4.501,00 a € 6.500,00	5
da € 6.501,00 a € 9.500,00	4
da € 9.501,00 a € 12.500,00	3
da € 12.501,00 a € 13.049,14	2
da € 13.049,15 a € 14.162,00	1

Attribuzione punteggi in relazione a situazioni particolari

Richiedente separato o divorziato, con provvedimento del Tribunale, emesso in data non anteriore al 01/01/2014	Punti 02
Conduttore, o componente ultrasessantacinquenne, con nucleo familiare composto da una o due persone, alla data di pubblicazione del bando	Punti 03
Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap nella misura non inferiore al 67%, alla data di pubblicazione del bando	Punti 03

Per ogni figlio minore a carico	Punti 02
Per i richiedenti residenti da oltre 10 anni nel Comune di Olbia	Punti 01

In caso di parità di punteggio prederà in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli minori; in caso di ulteriore parità prederà il nucleo familiare nel quale sono anche presenti soggetti ultra sessantacinquenni e/o soggetti invalidi nella misura non inferiore al 67% alla data di pubblicazione del bando.

Per i soggetti per i quali risulti un reddito pari a zero o inferiore al canone di locazione annuo o comunque incongruo rispetto allo stesso, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una circostanziata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi verranno concessi favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, in base al punteggio in graduatoria e fino a concorrenza del finanziamento assegnato dalla RAS.

I criteri verranno definiti con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando delle istanze presentate.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che hanno i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, c/o la sede del Settore Servizi sociali e sul sito internet del Comune di Olbia, e comunicherà, tramite avviso sui quotidiani locali, la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi, i quali riceveranno una comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e sue mm. e ii.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di **15** giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Igiene e Sanità.

Decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

ART. 9 INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali, Igiene e Sanità del Comune di Olbia, con l'utilizzo di procedure anche

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olbia.

ART. 10 ALTRE DISPOSIZIONI

L’erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano contabilmente disponibili; pertanto **la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.**

In caso di morosità nel pagamento del canone, l’Amministrazione verificherà l’opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998.

L’amministrazione eseguirà i controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d’intesa con l’Agenzia delle entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Verificherà inoltre, con gli uffici competenti del Settore Servizi sociali, l’eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l’anno 2018.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L’Ufficio presso il quale rivolgersi per le informazioni è l’Ufficio del Responsabile del Procedimento presso il Settore Servizi Sociali, Delta Center, via Capo Verde, Zona Industriale, tel. 0789 - 52055.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Dott. Dino Ragaglia